



N. 1781-C

Relazione orale
Relatore SANTINI

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 12 maggio 2010

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

**presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto con il Ministro degli affari esteri
con il Ministro della giustizia
con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dell'interno**

(V. Stampato Camera n. 2449)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 settembre 2009

(V. Stampato n. 1781)

modificato dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2010

(V. Stampato Camera n. 2449-B)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 21 aprile 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 2010*

INDICE

Relazioni:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 6 ^a Commissione permanente	»	4
– della 9 ^a Commissione permanente	»	6
– della 10 ^a Commissione permanente	»	8
– della 13 ^a Commissione permanente	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	10
Testo del disegno di legge: rinvio	»	11

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BOSCATTO)

5 maggio 2010

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GERMONTANI)

5 maggio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione all'articolo 13 (*Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88*), che prevede, al capoverso d-ter), l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità, la Commissione ricorda di essersi già compiutamente occupata della problematica, con l'approvazione, all'unanimità e in un testo unificato, dei disegni di legge n. 414 e n. 507, poi sostanzialmente confermati dall'Assemblea del Senato. Al riguardo, la Commissione esprime un giudizio fortemente negativo sulle modificazioni che l'altro ramo del Parlamento ha apportato all'articolo 13, considerato che esso – nella formulazione introdotta – diverge in maniera sostanziale dall'impianto del testo legislativo a suo tempo accolto dal Senato (e attualmente all'esame della VI Commissione Finanze della Camera): pertanto l'orientamento espresso dalla Commissione – e successivamente ribadito dall'Assemblea – risulta vittima di un ingiustificato stravolgimento, che impoverisce e riduce notevolmente la portata dell'originario disegno di legge. Si invita pertanto la Commissione di merito a reintrodurre la versione dell'articolo 13 licenziata dall'Assemblea del Senato, provvedendo a sopprimere le disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati con il citato capoverso d-ter).

La Commissione segnala inoltre l'esigenza di modificare l'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che ha conferito al Governo una delega volta a disciplinare i rapporti di credito al consumo e in genere i rapporti tra banca e cliente allo scopo di assicurare una maggiore protezione dei consumatori. Tra i criteri di delega previsti, infatti, non compare esplicitamente il riferimento alla necessità di estendere anche a tale settore l'applicabilità della direttiva 2005/29/CE, così come attuata nel codice del consumo, e quindi dei poteri di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, senza alcun pregiudizio delle competenze già attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob. A tal fine la Com-

missione suggerisce di inserire nel disegno di legge comunitaria 2009 la seguente disposizione:

«All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, è aggiunta la seguente lettera:

"*d*-bis) fare salva l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, così come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, e la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai rapporti tra banche e clienti disciplinati dal presente articolo, ferme restando le competenze della Banca d'Italia e della Consob"».

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: SANTINI)

4 maggio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per le parti di competenza,

considerato che:

– l'articolo 14 reca disposizioni sanzionatorie per indebito conseguimento di contributi relativi al sostegno allo sviluppo rurale erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La modifica apportata è finalizzata ad una più agevole lettura del testo dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 898 del 1986, oggetto della disposizione in esame, esplicitando la diversa sfera di applicazione tra indebiti relativi a finanziamenti del FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e indebiti riguardanti finanziamenti del FEASR;

– l'articolo 17 ha un'ampia portata in materia di energia e di recupero di rifiuti, con apposite deleghe al Governo per diversi aspetti. Tra questi, assume particolare rilievo il profilo riguardante la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, oggetto della delega contenuta al comma 1 della disposizione in questione;

– la lettera *e*) del comma 1 del predetto articolo 17 è volta a promuovere l'integrazione delle fonti rinnovabili nelle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia; la lettera *h*) è finalizzata all'adeguamento e al potenziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, anche tramite la revisione della normativa in materia; la lettera *i*) prevede una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, al fine di realizzare impianti collegati alle attività agricole;

– il comma 2 dell'articolo 17 è volto a ricomprendere l'alcol etilico di origine agricola proveniente da distillazioni vinicole nell'ambito della definizione dei bioliquidi di cui alla direttiva di riferimento, con applicazione della tariffa prevista per biomasse e biogas in base alla legge finanziaria 2008;

– l'articolo 25, avente ad oggetto attuazione di obblighi comunitari in materia di pesca e acquacoltura, è stato modificato con la soppressione del comma 2, il quale individuava il «Consorzio anagrafe animali» come autorità competente in relazione all'attuazione di una serie di regolamenti

comunitari in materia di sicurezza alimentare, di informazione al consumo per prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di controlli comunitari per il rispetto della normativa sulla politica comune della pesca, di contrasto alla pesca illegale non dichiarata;

- l'articolo 28 contiene una delega al Governo per il riassetto in un testo unico della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Relativamente a tale disposizione la sola modifica apportata dalla Camera in terza lettura consiste nella soppressione, nell'ambito dei principi e criteri di delega, della lettera *h*), volta ad assicurare un supporto allo sviluppo occupazionale dei settori in questione, al fine di favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

- l'articolo 30 contiene una modifica in tema di applicazione dei regolamenti comunitari riguardanti la commercializzazione delle uova da cova e di pulcini di volatili da cortile, per cui l'obbligo di comunicare i dati produttivi mensili, per i centri di incubazione, slitta dalla prima decade al «giorno 15» di ogni mese;

- l'articolo 33 prevede una delega al Governo per la revisione del decreto legislativo n. 214 del 2005, in tema di contrasto all'introduzione e alla diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali. La disposizione in questione prevede che sia garantita l'applicazione omogenea dei controlli fitosanitari all'importazione presso i punti di entrata, anche definendo le dotazioni minime necessarie;

valutato che l'articolo 42, come modificato dalla Camera dei deputati, risponde ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione per non conformità della normativa statale alla direttiva 79/409/CEE a tutela degli uccelli selvatici, e contiene criteri di equilibrio tra le indicazioni europee e le esigenze del territorio agricolo nazionale,

formula una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: VICARI)

4 maggio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per le parti di propria competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: ORSI)

5 maggio 2010

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole a condizione che esso sia modificato nel senso di ripristinare l'articolo 21 (misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) del testo approvato dal Senato il 28 gennaio 2010.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatore VACCARI)

4 maggio 2010

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge; rilevato che il disegno di legge comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione («rapporti dello Stato con l'Unione europea»); considerati i pareri resi nelle sedute del 23 giugno, del 7 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 sul medesimo provvedimento e valutate le modifiche apportate al testo;

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, in relazione alle politiche generali, un indirizzo sempre più federalista dell'Unione europea ed un più forte e specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere altresì una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

*Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato Atto
Senato n. 1781-B.*

